

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2591-A

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORRENTI, CESETTI**

Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia

---

*Presentata il 29 aprile 1993*

---

*(Relatore: Giuseppe GARGANI)*

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 29 luglio 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

La Commissione affari costituzionali,

considerata l'esigenza fondamentale per lo Stato di diritto di saper perseguire rigorosamente i reati e di individuarne i responsabili, nel pieno rispetto delle garanzie dei cittadini;

considerato che la proposta di legge in esame ha per scopo il rafforzamento delle garanzie di giustizia e di tutela della persona, in coerenza con l'ordinamento costituzionale e in ordine alle esigenze di libertà e di riservatezza, previste dal codice di procedura penale;

considerato che si tratta di parziali innovazioni legislative, che modificano l'impianto legislativo perfezionandolo laddove emergono inconvenienti ed ambiguità;

considerato che nella proposta di legge non si rilevano contrasti con la lettera o con lo spirito dell'ordinamento costituzionale e che rimane integra la possibilità di svolgimento della funzione propria del magistrato;

considerato che le disposizioni in esame configurano un ordinato equilibrio di garanzie per i diritti della persona e che le regole sulla riservatezza sono coerenti e logiche con il nostro ordinamento costituzionale;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifica agli articoli 273, 274 e 369 del codice di procedura penale concernenti l'applicazione di misure cautelari personali e l'informazione di garanzia.

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata ovvero se risulta che la pena che si ritiene possa essere irrogata possa essere condizionalmente sospesa ».

ART. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, che devono essere motivatamente dedotte, in re-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione, nonché abrogazione dell'articolo 371-bis del codice penale.

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, le parole: « per un tempo non superiore a sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per un tempo non superiore a tre giorni ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione **del reato ovvero una causa di estinzione** della pena **che è ragionevole ritenere** possa essere irrogata ovvero se risulta che la pena **stessa** possa essere condizionalmente sospesa e **non sussista alcuna delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 274** ».

ART. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono **specifiche ed** inderogabili esigenze attinenti alle indagini **sui fatti per i quali si procede**, in

lazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Il rifiuto di sottoporsi ad esame o di rendere confessione non costituisce motivo perché vengano disposte misure cautelari e perché vengano mantenute ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata ».

relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove. **Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel contenuto delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o nel rifiuto di rendere dichiarazioni. Il concreto pericolo deve essere fondato su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità ».**

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, le parole: « sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga » sono sostituite dalle seguenti: « sussiste il concreto pericolo, desumibile da fatti preparatori, che egli stia per darsi alla fuga ».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità **della persona sottoposta alle indagini, desunta da comportamenti od atti, sussistono elementi di fatto che in concreto dimostrano il rilevante ed effettivo pericolo che la persona sottoposta alle indagini commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o delitti diretti contro l'ordine costituzionale, o delitti di criminalità organizzata o delitti della stessa specie di quello per cui si procede, limitatamente a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 266 e per i quali la persona sottoposta alle indagini sia stata comunque rinviata a giudizio ».**

#### Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché quelli a favore della persona sottoposta alle indagini risultanti dalle indagini medesime. La

omessa presentazione di tutti gli elementi da parte del pubblico ministero comporta l'inapplicabilità delle misure ».

#### ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare soltanto dopo l'interrogatorio ad opera del giudice per le indagini preliminari ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve essere documentato integralmente con la stenografia o con altro mezzo di riproduzione meccanica. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 139. La trascrizione deve avvenire al più presto e comunque non oltre tre giorni. Il pubblico ministero informa il giudice di voler sottoporre la persona in stato di custodia cautelare ad ulteriore interrogatorio ».

#### ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

**ART. 7.**

1. Il comma 1 dell'articolo 299 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 o se, dalla condotta dell'imputato, possa ritenersi che la pena che potrebbe essere irrogata possa essere condizionalmente sospesa e non sussista più alcuna delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 274 ».

**ART. 8.**

1. Il comma 2 dell'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Per i reati di cui al comma 3 dell'articolo 275, la rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. La decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 127 ».

**ART. 9.**

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

**ART. 10.**

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le notizie relative all'invio e al contenuto dell'in-

formazione di procedimento e dell'invito a presentarsi, nonché le notizie relative al contenuto delle attività dirette ad assumere le sommarie informazioni di cui all'articolo 350, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

ART. 11.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La persona sottoposta alle indagini, il querelante, il denunciante e la persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, hanno diritto di ottenere, a richiesta, informazioni sulle iscrizioni previste dal comma 1, qualora queste li riguardino. Su tali informazioni essi sono tenuti al segreto ».

ART. 3.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369 (*Informazione di garanzia*) 1. Soltanto allorché deve compiere atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con le indicazioni delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia ».

ART. 12.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 369. — (*Informazione di procedimento*). — 1. Sin dall'inizio delle indagini e comunque entro due giorni dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato, in riferimento al comma 1 dell'articolo 335, il pubblico ministero invia una informazione di procedimento alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

2. L'invio della informazione di procedimento è effettuato esclusivamente a mezzo posta, in plico chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

3. In caso di irreperibilità del destinatario il pubblico ministero dispone la notificazione a norma dell'articolo 159.

4. Salvo gli accertamenti urgenti di cui all'articolo 354, gli atti compiuti anteriormente alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno ovvero alla data della notificazione della informazione di procedimento, sono nulli e non

più ripetibili. L'informazione di procedimento può essere ritardata per il tempo massimo di trenta giorni, su decreto motivato e non ripetibile del giudice per le indagini preliminari, solo per il compimento di intercettazioni telefoniche o ambientali ».

**ART. 13.**

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è abrogato.

**ART. 14.**

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« e) mancanza o illogicità della motivazione, nonché travisamento dei fatti ».

**ART. 15.**

1. L'articolo 371-*bis* del codice penale è abrogato.